studiolegalecelentano.com

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26/06/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 *ter* cpc, la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta in primo grado al n. **7130/2023** R.G. Lavoro e vertente

TRA

Parte_1, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CELENTANO FRANCESCO

RICORRENTE

E

CP_1 in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., dall'avv. LONGO DOMENICO

RESISTENTE

oggetto: pensione ordinaria L. 222/84

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE

1.Con ricorso depositato in data 09/08/2023 *Parte_1*, ha adito l'intestato Tribunale deducendo che con sentenza n. 2229 del 30.6.23 nella causa iscritta al n. 1196/2023 r.g.l., è stato dichiarato il requisito sanitario connesso alla pensione ordinaria d'invalidità dal marzo 2023; che l'*CP_1* non ha liquidato la prestazione in ragione della presenza nella sentenza di imprecisioni in ordine alla prestazione di riferimento; di non essere stato contestato il requisito contributivo sotteso alla prestazione

1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.

1.2. La causa, in assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.

2. Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.

2.1. Con sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, del 30.6.2023, è stata accertata in capo al ricorrente la condizione sanitaria connessa alla pensione ordinaria di invalidità, con decorrenza dal mese di marzo 2023.

2.2 L'*CP_1* nella memoria difensiva ha dedotto che la mancata erogazione della prestazione è stata determinata per due ragioni: 1) per la rilevata imprecisione della citata pronuncia laddove parla di pensione di invalidità e non di pensione ordinaria di inabilità, tale da avere sollecitato la parte a

studiolegalecelentano.com

presentare relativa istanza di correzione di errore materiale della sentenza (v. memoria difensiva e pec CP_ del 9.8.2023 e pec avv. Celentano del 14.5.2024); 2) mancata cessazione dell'attività lavorativa .

2.3. Sulla base della documentazione in atti (sentenza del 30.6.2023) e difese dell'CP_ deve ritenersi pacifico l'accertamento del requisito sanitario connesso alla pensione ordinaria di inabilità di cui all'art. 2 L. 222/84.

Può, quindi, escludersi ogni dubbio o equivoco sulla prestazione per la quale si chiede il pagamento dei ratei.

2.4. Con riguardo, poi, alla dedotta impossibilità per l'CP_ di procedere alla liquidazione della prestazione non risultando il ricorrente avere cessato l'attività lavorativa (in quanto iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi con decorrenza 03.01.2000), deve richiamarsi quanto affermato dalla Suprema Corte in fattispecie similare a quella oggetto di causa ovvero: "*In materia di pensione di inabilità i fatti cui si riferisce l'art. 2, commi 2 e 5, della legge n. 222 del 1984 (assenza di compensi per lavoro autonomo o subordinato, cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione) non integrano requisiti costitutivi del diritto alla pensione (ulteriori rispetto al requisito sanitario e a quello contributivo), ma ne rappresentano semplici conditiones iuris incidenti sul relativo contenuto e quindi sulla decorrenza della prestazione. Ne consegue che ove sia stata accertata l'esistenza del diritto e nel contempo sia contestata la presenza dei suddetti fatti il giudice che non giunga al relativo accertamento non può respingere la domanda di condanna dell'CP_2 assicuratore all'erogazione della prestazione, ma ha l'obbligo di emettere sentenza con cui, accogliendo la suddetta domanda, subordina la decorrenza del beneficio al verificarsi dei fatti in condizione*" (Cassazione civile sez. lav., 14/12/2001, n.15806; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20829 del 02/08/2019).

2.5. In applicazione del predetto principio, alla luce della statuizione giudiziale in ordine alla sussistenza del requisito sanitario dal marzo 2023 e in assenza della benchè minima contestazione specifica in ordine alla sussistenza del requisito contributivo, il ricorso va accolto subordinando la decorrenza del beneficio della pensione ordinaria di inabilità al verificarsi dei fatti in condizione.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 09.08.2023 da Pt_1 [...] iscritto al n. 7130/2023 R.G.A.C. così provvede**:** -accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'CP_ al pagamento della pensione ordinaria di inabilità subordinando la decorrenza al verificarsi dei fatti in condizione, oltre accessori di legge; -condanna l'CP_ al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Importo_1 (compreso l'aumento per i collegamenti ipertestuali), oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.

Foggia, all'esito dell'udienza del 26/06/2024

IL GL

Dott. Monica Sgarro